

DISEGNO DI LEGGE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO

“Legge di semplificazione normativa”

Capo I

Legge annuale di semplificazione normativa

ART. 1

(Legge annuale di semplificazione normativa)

1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia, entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge per la semplificazione, il riordino e il riassetto dei settori della normativa vigente, anche mediante delega legislativa secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2. Sullo schema di disegno di legge è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il disegno di legge di cui al presente comma reca il titolo: «Legge annuale di semplificazione normativa», seguito dall'anno di riferimento.

2. Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate. Entro il medesimo termine, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione svolgono consultazioni pubbliche ai fini della raccolta di proposte e suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili di criticità della legislazione vigente in determinati settori.

3. I decreti legislativi in attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia individuati dalle disposizioni di delega. La legge annuale di semplificazione normativa indica gli schemi di decreto legislativo in relazione ai quali è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata ovvero, ove occorra, in luogo del parere, è acquisita l'intesa ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreto legislativo recanti codici o testi unici è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia di Camera e Senato per l'espressione dei pareri, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere in ogni caso adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 3, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive, nel rispetto del procedimento di cui al comma 3 e dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. La legge annuale di semplificazione normativa indica le materie di competenza esclusiva dello Stato nelle quali il processo di riordino si completa attraverso l'emanazione, anche contestualmente al decreto legislativo di riferimento, di un regolamento unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario.

ART. 2

(Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative)

1. Nell'esercizio delle deleghe conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1 il Governo, fatti salvi i principi e i criteri direttivi specifici stabiliti per le singole materie, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) emanazione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;

d) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) riordino, riassetto e semplificazione della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;

f) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra amministrazione, cittadino e impresa, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento, e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati;

g) limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate.

ART. 3

(Normativa di principio)

1. I principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, ove non espressamente modificati o derogati, si considerano richiamati dalla legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), valgono quali principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le

regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano a tali principi secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti.

Capo II

Misure volte al miglioramento della qualità della normazione

ART. 4

(Valutazione di impatto generazionale delle leggi)

1. Le leggi della Repubblica promuovono l'equità intergenerazionale anche nell'interesse delle generazioni future.
2. La valutazione di impatto generazionale (VIG) consiste nell'esame preventivo dei disegni di legge del Governo in relazione agli effetti ambientali, sociali o economici ricadenti sui giovani e sulle generazioni future. La VIG costituisce uno strumento informativo riguardante l'equità intergenerazionale degli effetti ambientali, sociali o economici indotti dai provvedimenti.
3. La VIG dei disegni di legge del Governo è effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo criteri e modalità individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La VIG è, in ogni caso, necessaria se il disegno di legge determina effetti significativi di tipo ambientale, sociale o economico, inclusi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a carico delle generazioni future. In tali casi, restano fermi i criteri e le modalità individuate con il decreto di cui al comma 3.

ART. 5

(Disposizioni per la digitalizzazione dell'attività e della produzione normativa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disciplina delle modalità digitali di formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) disciplina della produzione normativa secondo modalità digitali in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da garantire l'efficienza, la speditezza e la sicurezza del procedimento, assicurando l'autenticità e l'integrità degli atti normativi;
 - b) graduale superamento delle procedure e degli adempimenti analogici previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa l'apposizione di nastri e sigilli, assicurando comunque l'autenticità e l'integrità degli atti normativi;
 - c) individuazione delle modalità di conservazione e di raccolta degli atti normativi.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della cultura.

4. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari vigenti negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo sono riunite in un regolamento unico, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, con il procedimento di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

ART. 6

(Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali)

1. Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 5, comma 1, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottati con modalità digitali, mediante documenti informatici, con l'osservanza delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice.
2. La sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastrini e sigilli e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticità e l'integrità degli stessi.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, sono individuate le modalità di conservazione e raccolta dei regolamenti di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto previsto dal comma 3.

Capo III

Deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di settori della normativa vigente

ART. 7

(Delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) unificazione e razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in un testo unico delle disposizioni legislative;
 - b) uniformazione della disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparità di trattamento;

c) indicazione dei criteri ai quali si attengono i regolamenti previsti dai commi 4 e 5, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I decreti legislativi in attuazione della delega di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono riunite in un regolamento unico.

5. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1, sono riunite in un regolamento unico.

ART. 8

(Delega al Governo in materia di istruzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio al fine di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica;

b) razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito sugli enti ad esso sottoposti;

c) fermo restando il principio di autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, alle competenze e alle responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente disciplinati.

2. I decreti legislativi in attuazione della delega di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono riunite in un regolamento unico.

5. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 sono riuniti in un regolamento unico.

ART. 9

(Delega al Governo in materia di disabilità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2025, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) coordinamento tra la definizione e l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità ai fini previdenziali e quelli per fini assistenziali e previsione di un sistema di agevolazioni lavorative coerente con la nozione di condizione di disabilità, necessità e intensità dei sostegni introdotte dal decreto legislativo;

b) riordino e semplificazione degli istituti a tutela delle persone fragili, con tendenziale superamento dell'interdizione e dell'inabilitazione in favore dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti della persona fragile che ne siano al contempo *caregiver* familiare, secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. I decreti legislativi in attuazione della delega di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Il Governo completa il processo di semplificazione, riordino e riassetto di cui al comma 1 emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al medesimo comma, una raccolta organica delle norme regolamentari disciplinanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario anche attraverso specifici interventi di revisione, riordino e semplificazione.

ART. 10

(Delega al Governo in materia di protezione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) valorizzazione dei seguenti principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile:

- 1) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, promuovendo l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento;
 - 2) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
 - 3) partecipazione e responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, a tutte le attività di protezione civile, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità;
 - 4) promozione del valore morale, civile e sociale del volontariato e sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;
 - 5) partecipazione e collaborazione della comunità scientifica alle attività di protezione civile;
- b) rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione, strutturale e non strutturale, e mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative;
 - c) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità ritenuti non più utili, distinguendo tra funzioni di indirizzo politico o di gestione amministrativa;
 - d) conservazione in capo all'autorità politica sia delle funzioni di indirizzo politico in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonché di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia del potere di adottare direttive e decreti, di chiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nonché di determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale;
 - e) revisione del perimetro d'intervento del Servizio nazionale della protezione civile sulla base della valutazione della straordinarietà dell'impatto dei relativi eventi;
 - f) rafforzamento della capacità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale, mediante revisione e semplificazione delle disposizioni contenute negli articoli 24 e 25 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, allo scopo di favorire la più rapida ripresa delle condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, anche mediante l'accelerazione degli interventi strutturali e delle misure di sostegno a favore dei soggetti danneggiati;
 - g) potenziamento della capacità di mutuo sostegno tra gli enti locali in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo per il concorso alla copertura dei relativi costi operativi;
 - h) rafforzamento della capacità di intervento del Volontariato organizzato alle attività di protezione civile, anche mediante la semplificazione degli adempimenti previsti dagli strumenti amministrativi e gestionali esistenti, l'introduzione di nuove e specifiche modalità di sostegno, la valorizzazione del servizio civile universale nel settore di intervento della protezione civile e la semplificazione delle forme di coordinamento con la disciplina vigente in materia di terzo settore;

i) rafforzamento della capacità di concorso alle attività di protezione civile da parte delle professioni tecniche e degli ordini professionali, nella qualità di soggetti concorrenti al Servizio nazionale della protezione civile, mediante definizione di modalità semplificate e specifiche finalizzate a rendere tempestivo ed effettivo tale concorso in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale;

l) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso; previsione, a tali fini, di trasparenti procedure di verifica successiva in relazione a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, la gestione degli interventi a tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, la realizzazione di strutture temporanee ad uso abitativo, economico-produttivo e finalizzate allo svolgimento di servizi e funzioni pubbliche e ad attività socio-culturali per l'intera durata della situazione emergenziale e la gestione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

m) definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile e relative, specifiche funzioni e professionalità, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allarme pubblico e di allertamento, di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali ed alla relativa disciplina e regolamentazione, che tenga conto:

1) della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni;

2) dei principi della 'giusta cultura' in base ai quali le componenti e strutture operative del Servizio nazionale favoriscono la raccolta e lo scambio delle informazioni relative agli eventi ed alle attività di protezione civile per utilizzarle ai fini della migliore organizzazione, gestione del rischio ed analisi delle tendenze, anche mediante l'adozione di raccomandazioni o azioni in materia;

3) coinvolgimento, in sede di accertamento dei fatti e di valutazione delle responsabilità, delle componenti tecnico-scientifiche del Servizio nazionale;

4) dell'esigenza di graduare la colpa in relazione al fatto che l'operatore abbia o meno contribuito a originare il rischio specifico;

5) dell'esistenza e osservanza di protocolli o linee guida di settore, così che l'operatore che si attiene ad essi non risponda per colpa lieve;

6) della previsione di fattispecie di estinzione del reato mediante l'adempimento di prescrizioni obbligatorie emanate dall'autorità di vigilanza per le contravvenzioni contestate all'operatore nell'esercizio delle funzioni;

n) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;

o) adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.

2. I decreti legislativi in attuazione della delega di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Capo IV

Diposizioni finali

ART. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica sulla neutralità finanziaria del medesimo ovvero sui nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.